

Divisione delle contribuzioni

Comunicazione della prassi cantonale

Trattamento fiscale dei prestiti concessi agli azionisti, dal profilo delle imposte dirette federali e cantonali sul reddito e sulla sostanza

1. Fattispecie

Il Signor X detiene il **70%** e il Signor Y il **30%** dei diritti di partecipazione della società di capitali Z SA. Il signor X abita in Svizzera. I diritti di partecipazione della società Z SA fanno parte della sua *sostanza privata*. A contare dall'anno N-4, la società Z SA (*mutuante*) ha concesso un prestito al suo azionista principale Signor X (*mutuatario*). Lo scorso anno, il bilancio della società Z SA si presentava come segue. Nell'esempio in oggetto, la disposizione del diritto commerciale concernente il divieto di rimborso dei versamenti degli azionisti (art. 680 cpv. 2 CO) non viene presa in considerazione.

Bilancio della società Z SA al 31.12. anno "N"

Attivi	CHF	Passivi	CHF
Liquidità	250'000	Debiti per forniture e prestazioni	500'000
Crediti per forniture e prestazioni	50'000	Ratei e risconti passivi	100'000
Prestito all'azionista	1'400'000	Debito ipotecario	1'000'000
Beni mobili	10'000	Prestiti passivi a lungo termine	1'050'000
Beni immobili	1'790'000	Capitale azionario	250'000
		Riserve legali	600'000
Totale attivi	3'500'000	Totale passivi	3'500'000

La società non dispone di riserve latenti. Gli interessi passivi pagati sui debiti onerosi sono del **3.25%** sul debito ipotecario e del **4.00%** sul prestito passivo a lungo termine. Nel periodo fiscale "N", la Z SA ha ricevuto degli interessi al tasso del 2.00% sul prestito all'azionista.

Il calcolo della *prestazione valutabile in denaro* a favore dell'azionista è il seguente¹:

Calcolo distribuzione anticipata di utile:		
4.00% + 0.50% di CHF 1'050'000	CHF	47'250
3.25% + 0.50% di CHF 350'000	CHF	13'125
Totale interessi di mercato	CHF	60'375
<i>Totale interessi effettivamente pagati (2.00% di 1'400'000)</i>	CHF	-28'000
Prestazione valutabile in denaro	CHF	32'375

2. Analisi delle conseguenze fiscali

2.1. Per la persona giuridica, in casu la società Z SA

2.1.1. In generale

Ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. a) LIFD e 67 cpv. 1 lett. a) LT-TI, per una persona giuridica costituisce utile netto imponibile il *saldo del conto profitti e perdite*. A questo proposito, risulta pertanto determinante il risultato contabile esposto nei conti annuali allestiti secondo le regole del diritto commerciale. Dal profilo materiale, il rinvio al diritto contabile ha quale conseguenza che l'insieme delle norme e dei principi contabili sono ripresi dal diritto fiscale (*"Massgeblichkeitsprinzip"*). Fatta eccezione per l'applicazione delle cosiddette *"norme correttive"*, proprie del diritto fiscale, l'utile imponibile viene pertanto determinato per il tramite del diritto contabile.

Ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. b) LIFD e 67 cpv. 1 lett. b) LT-TI, una *prestazione valutabile in denaro* deve essere qualificata come *distribuzione dissimulata di utile* (o *distribuzione anticipata di utile*), se risulta evidente che la stessa è stata possibile grazie al *rapporto di partecipazione* esistente tra l'azionista e la società di capitali (prestazione effettuata *"causa societatis"*).

Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, c'è una *distribuzione dissimulata di utile*, qualora le seguenti *quattro condizioni* sono *cumulativamente* adempiute²:

- La società effettua una prestazione senza ottenere una corrispondente controprestazione, e si trova pertanto, in seguito alla stessa, impoverita (*"Substanzverlust"*);

¹ Esempio ripreso da: Conferenza svizzera delle imposte (CSI), Associazione delle autorità fiscali svizzere, Corso di formazione II B, Modulo n. 9 *"Taxation des personnes morales"*, Esercizi, cifra n. 9.5.2.3. *"Distributions de bénéfiques à la charge d'un compte de produits"*, Esempio n. 12, p.15-16 e relative soluzioni.

² Si veda: Robert Danon, in: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 105-106 ad art. 57-58 LIFD; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, 3. Auflage, cm n. 222 ad art. 58 LIFD; Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; II Teil, Therwil / Basel 2004, cm n. 97 ad art. 58 LIFD e relativi riferimenti.

- La prestazione viene concessa a un azionista o ad una persona a lui vicina;
- La prestazione non sarebbe stata concessa, alle medesime condizioni, ad un terzo indipendente;
- La sproporzione tra la prestazione della società e la relativa controprestazione è manifesta, tanto che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano. Detto altrimenti, la sproporzione deve essere riconoscibile.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come *distribuzioni dissimulate di utili*, valgono anche le rinunce a determinati proventi, in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro, viene anche definita con la nozione di *prelevamento anticipato dell'utile* ("*Gewinnvorwegnahme*"). Essa sussiste, per l'appunto, quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono per contro incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo, ad esempio con la vendita di un bene del patrimonio sociale, a un prezzo di favore³.

La differenza fra il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo e il valore pattuito con l'azionista, rappresenta una distribuzione mascherata di utile. Il valore che sarebbe stato possibile ottenere da un terzo, viene di principio determinato attraverso un confronto con *operazioni similari tra terzi* (cosiddetto "*Drittvergleich*"), attraverso l'applicazione del cosiddetto *principio di piena concorrenza in situazioni di libero mercato* ("*dealing at arm's length principle*")⁴. In assenza di operazioni comparabili o di criteri di mercato oggettivi, la prassi amministrativa ha definito, in determinati contesti, delle regole semplificate che tengono conto del principio di piena concorrenza (cosiddette "*safe harbour rules*"). Tra queste, per quanto attiene alla fattispecie in esame, si evidenziano le Lettere-circolari dell'AFC in materia di "*Tassi d'interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri o in valute estere*".

Di principio, la valutazione dell'esistenza di una distribuzione dissimulata di utile, deve essere effettuata partendo dal punto di vista della società di capitali che si impoverisce⁵. L'esistenza della stessa, come anticipato, presuppone in ogni caso una *manifesta sproporzione* tra prestazione e controprestazione⁶.

³ Si veda: Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basel 2017, cm n. 304 ad art. 58 LIFD; Robert Danon, in: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 155 ad art. 57-58 LIFD; Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; II Teil, Therwil / Basel 2004, cm n. 135 ad art. 58 LIFD.

⁴ Si veda: Robert Danon, in: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 107-114 ad art. 57-58 LIFD; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, 3. Auflage, cm n. 226-232 ad art. 58 LIFD.

⁵ Si veda: Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; II Teil, Therwil / Basel 2004, cm n. 98 ad art. 58 LIFD; Felix Richner / Walter Frei / Stefan Kaufmann / Hans Ulrich Meuter, in: Handkommentar zum DBG, 3. Auflage, Zürich 2016, cm. n. 97 ad art. 58 LIFD.

⁶ Si veda: Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; II Teil, Therwil / Basel 2004, cm n. 101 ad art. 58 LIFD; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum

2.1.2. In caso di prestito simulato totale o parziale

Il prestito di una società anonima al proprio azionista, costituisce (in quanto tale) una fattispecie di distribuzione dissimulata di utile, unicamente qualora risulta essere *simulato* (art. 18 CO) e quando non sarebbe stato concesso, alle medesime condizioni, a un terzo indipendente⁷. Per la valutazione di questa particolare fattispecie, devono tuttavia essere prese in considerazione l'insieme delle circostanze del caso concreto, che hanno concorso alla conclusione del contratto di mutuo tra la società e il suo azionista. Secondo l'Alta corte, è in particolare necessario esaminare attentamente quanto segue:

- Il rapporto esistente tra il credito e gli altri attivi della società che ha concesso il prestito. Il fatto che il credito rappresenta l'attivo principale della società mutuante, costituisce un indizio di simulazione. In effetti, un tale rischio, non sarebbe generalmente stato assunto nei confronti di un mutuatario terzo;
- Il rapporto tra il prestito e la situazione finanziaria del mutuatario. Una società non accorderebbe infatti ad un terzo, un credito superiore alla sostanza netta del debitore e per il quale lo stesso non è in grado di pagare gli interessi passivi e gli ammortamenti finanziari. È la situazione del mutuatario al momento della concessione del prestito che è di principio determinante;
- L'esistenza di un credito in conto corrente (art. 117 CO) che prevede la capitalizzazione degli interessi. È infatti inconcepibile, che un mutuante indipendente ammetta la capitalizzazione, a titolo indeterminato, degli interessi che sono dovuti dal mutuatario;
- Lo scopo statutario della società mutuante. In effetti, la simulazione del prestito apparirebbe più veritiera, qualora oltre all'importanza del prestito, e la situazione finanziaria del mutuatario, questo finanziamento non fosse nemmeno in relazione con l'attività economica del mutuante;
- L'esistenza di un contratto scritto concernente il rimborso del prestito non è in se decisiva. Si tratta al contrario di determinare se, tenuto conto della volontà delle parti, l'ammortamento del prestito è effettivamente stato previsto (intenzione di rimborsare il mutuo).

Al momento della concessione del mutuo, è pertanto necessario porsi la domanda a sapere se, ai fini del riconoscimento fiscale, si è in presenza di un *vero prestito* oppure di un *prestito simulato*. Quest'ultima fattispecie si verifica unicamente quando, già al

Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, 3. Auflage, cm n. 233-235 ad art. 58 LIFD.

⁷ Si veda: Robert Danon, in: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 164 ad art. 57-58 LIFD, con relativi riferimenti; Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; II Teil, Therwil / Basel 2004, cm n. 114 ad art. 58 LIFD; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, 3. Auflage, cm n. 312 ad art. 58 LIFD.

momento della concessione del prestito, si poteva verosimilmente supporre che lo stesso *non sarebbe stato rimborsato*⁸.

Qualora si dovesse giungere alla conclusione che si è, a tutti gli effetti, in presenza di un *prestito simulato*, nel bilancio fiscale della società mutuante (*in casu* la società Z SA), nel periodo fiscale della concessione, deve essere inserita una correzione fiscale per mezzo di una “*riserva tassata negativa*”. L'intero importo del prestito, allibrato negli attivi del bilancio commerciale della società mutuante, andrebbe pertanto fiscalmente qualificato integralmente come una distribuzione dissimulata di utile, ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT-TI, da addebitare a carico del capitale proprio della società mutuante⁹.

Qualsiasi *ammortamento e/o correzione di valore* successivamente contabilizzati a debito del conto economico della società mutuante, non verrebbero pertanto fiscalmente più riconosciuti.

Qualora la società avesse contabilizzato degli interessi attivi sul *prestito simulato*, nel bilancio fiscale, gli stessi dovrebbero essere oggetto di una *correzione corrispondente* trattandosi, a questo punto, non più di ricavi finanziari imponibili, bensì di *ricavi senza incidenza sul risultato fiscale*, derivanti da apporti dei soci di una società di capitali o di una società cooperativa, ai sensi degli artt. 60 lett. a LIFD e 69 lett. a LT-TI.

2.1.3. In caso di un vero prestito, ma con interessi insufficienti

In presenza di un *vero prestito*, concesso a condizioni di mercato dalla società di capitali (*mutuante*) al proprio azionista o ad una persona vicina (*mutuatario*), l'analisi fiscale si limita esclusivamente alla conformità, per rapporto alle regole di libero mercato, degli interessi conteggiati sul mutuo.

Si è in presenza di un *vero prestito*, in modo particolare nel caso in cui il mutuatario (azionista), grazie alla propria situazione finanziaria, risulta essere *solvibile e in grado di pagare il servizio sul debito* (interessi e ammortamenti) e quando esistono inoltre indizi concreti, già al momento dell'erogazione del prestito, circa l'intenzione del debitore di rimborsare lo stesso alla scadenza.

Come anticipato, in questi casi l'analisi fiscale si limita alla conformità degli interessi conteggiati. Qualora dovesse pertanto sussistere una *manifesta sproporzione* tra gli interessi dovuti, secondo le regole del libero mercato (principio del “*dealing at arm's length*”), e gli interessi effettivamente conteggiati, la differenza rappresenterebbe una *distribuzione anticipata di utile* che comporterebbe, presso la società mutuante, una correzione fiscale dell'utile dichiarato, ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. b) LIFD e 67 cpv. 1 lett. b) LT-TI.

⁸ Si veda: Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basel 2017, cm n. 312 ad art. 58 LIFD; Danielle Yersin, in: ASA 47 [1978/79], p. 578 ss., De quelques problèmes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in modo particolare la cifra n. 2.1., p. 586 ss.

⁹ Si veda: André Rouiller, in: ASA 55 [1986/87], p. 3-13, Geldwerte Leistungen in Form von Aktionärsdarlehen (Überarbeitete Fassung eines Rederates am Kammerseminar vom 12. November 1985 in Bern unter dem Titel “Revisionhandbuch und Steuern”), cifra n. 3.5.; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basel 2017, cm n. 301-302 ad art. 58 LIFD.

Nell'esempio esposto alla precedente cifra n. 1, gli interessi che avrebbero dovuto essere conteggiati secondo le regole del libero mercato, in situazioni comparabili tra terzi indipendenti, avrebbero dovuto ammontare a complessivi CHF 60'375. Per contro, gli interessi effettivamente conteggiati dalla società mutuante, al proprio azionista, sono stati di soli CHF 28'000.

In questo caso, si è dunque in presenza di una *manifesta sproporzione* tra gli interessi di mercato e gli interessi effettivamente conteggiati, nell'ordine di CHF 32'375 (pari al 53.62%). La differenza in parola, essendo manifesta, sarà pertanto oggetto di una correzione fiscale presso la società Z SA, in qualità di distribuzione anticipata di utile, ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT-TI.

Qualora il prestito in oggetto non dovesse essere rimborsato, al più tardi al momento della rinuncia definitiva al rimborso da parte della società, il prestito dovrà essere ammortizzato e stornato. Il momento della *rinuncia definitiva* rappresenta pertanto anche *l'ultimo momento* in cui la correzione di valore, rispettivamente l'ammortamento del prestito, dovrà essere fiscalmente analizzato dal profilo della giustificazione economica, e pertanto della deducibilità fiscale del relativo costo. L'analisi della giustificazione economica, ai fini della concessione del costo per ammortamento del prestito, presuppone un'analisi delle condizioni di erogazione dello stesso, che devono rispettare tutti i requisiti di una *corretta condotta degli affari*¹⁰.

2.2. Per la persona fisica, in casu il Signor X

2.2.1. In generale

Ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD e 19 cpv. 1 lett. c) LT-TI, sono imponibili in qualità di *redditi da sostanza mobiliare*, segnatamente [...] *i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc...)*.

Inoltre, a contare dall'**01.01.2009** (art. 20 cpv. 1bis LIFD) e dall'**01.01.2010** (art. 19 cpv. 1bis LT-TI), i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le *prestazioni valutabili in denaro* provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) *sono imponibili in ragione del 60 per cento* se questi diritti di partecipazione appartengono alla sostanza privata e rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. Ai sensi degli artt. 18b LIFD e 17b LT-TI, anche i proventi da partecipazioni della sostanza commerciale, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione, *sono imponibili in ragione del 50 per cento*, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per

¹⁰ Si veda: ASA 36 [1967/68], p. 275; Peter Brülisauer / Marco Mühlemann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basel 2017, cm n. 315 ad art. 58 LIFD.

cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa¹¹.

La determinazione del reddito imponibile della sostanza mobiliare, derivante da partecipazioni in società di capitali o cooperative, viene definita secondo il cosiddetto “metodo oggettivo” (“*objektbezogene Betrachtungsweise*”). È pertanto partendo dal punto di vista “oggettivo” della società che eroga la prestazione, e di conseguenza che s’impoverisce, che ci si appresta a valutare se dette prestazioni, trasferite al titolare dei diritti di partecipazione, vanno qualificate come redditi della sostanza mobiliare imponibili, senza esaminare se lo stesso si è realmente arricchito in seguito alle operazioni in oggetto¹². Sono pertanto imponibili, presso il titolare dei diritti di partecipazione, tutte le prestazioni valutabili in denaro provenienti dalla partecipazione stessa, nella misura in cui non rappresentano un rimborso del capitale azionario o sociale nominale, o dell’aggio versato direttamente dall’azionista stesso.

Secondo la giurisprudenza del TF, gli artt. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD e 58 cpv. 1 lett. b) LIFD sono delle disposizioni legate tra di loro. Le stesse sono inoltre riconducibili anche agli artt. 4 cpv. 1 lett. b) LIP e 20 OIPrev, per l’imposta preventiva, che riprendono la medesima nozione. In altri termini, qualora una prestazione valutabile in denaro è stata identificata, deve essere oggetto di una ripresa fiscale identica presso l’azionista e presso la società, sia per quanto concerne le imposte dirette sul reddito e sull’utile, come pure per l’imposta preventiva¹³.

La norma di cui all’art. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD, come confermato più volte dal TF, è inoltre una disposizione fiscale da interpretare dal profilo economico e non, in senso stretto, sulla base dell’impostazione secondo il diritto civile scelta dal contribuente¹⁴.

2.2.2. In caso di prestito simulato totale o parziale

Nel caso in cui fosse possibile giungere alla conclusione che si è in presenza di un *prestito simulato*, l’intero importo del prestito viene qualificato come una prestazione valutabile in denaro a favore dell’azionista (o di una persona vicina), e deve pertanto essere imposto, come reddito della sostanza mobiliare ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD e 19 cpv. 1 lett. c) LT-TI, *tutto l’ammontare del prestito*, nel periodo fiscale nel

¹¹ A livello d’imposte cantonali e comunali, visto il messaggio n. 7417 del 15.09.2017 del Consiglio di Stato e il relativo rapporto parziale n. 7417 Rparz. del 02.11.2017 della Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio, sono stati modificati gli artt. 17b cpv. 1 LT-TI e 19 cpv. 1bis LT-TI, che aumentano l’imposizione dei redditi da partecipazioni qualificate al 70%, siano essi derivanti da partecipazioni della sostanza privata o commerciale. L’entrata in vigore è stabilita all’01.01.2018, oppure contemporaneamente all’entrata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21.06.1994, così come proposte nel messaggio n. 7417, se fissata ad una data posteriore.

¹² Si veda: Yves Noël, in: Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 46-49 ad art. 20 LIFD, con i relativi riferimenti; Markus Reich / Markus Weidmann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, cm n. 30 e cm n. 50 ad art. 20 LIFD.

¹³ Si veda: DTF n. 2A.73/2005 del 02.08.2005, consid. 2.1. e Yves Noël, in: Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 85 ad art. 20 LIFD.

¹⁴ Si veda: DTF n. 138 II 57 del 30.01.2012, consid. 2.1.; ASA 64 [1995/96], p. 644, cifra n. 2c.

quale lo stesso è stato concesso¹⁵. Lo stesso principio, vale anche limitatamente ad eventuali successivi incrementi del prestito¹⁶.

Ai sensi degli artt. 33 cpv. 1 lett. a) LIFD e 32 cpv. 1 lett. a) LT-TI, non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi.

Questa disposizione ha quale unica finalità, quella di impedire la deducibilità fiscale di eventuali interessi passivi maturati sulle cosiddette fattispecie di *prestiti simulati* (“*Pseudodarlehen*”)¹⁷. Non si applica pertanto, per natura stessa della norma (*ratio legis*), agli interessi passivi maturati su *mutui reali concessi a condizioni di mercato* (*veri prestiti*, cfr. *dettagli alla cifra n. 2.1.3.*). Se il mutuo è stato concesso a condizioni di mercato, tanto nei principi al momento della concessione dello stesso, come pure nelle sue condizioni, l'interesse pagato dall'azionista è interamente deducibile. L'autorità fiscale dovrà pertanto porsi la domanda sull'ammissibilità del prestito e rispondere positivamente, qualora l'unico elemento contestabile è riconducibile al tasso di interesse non conforme ai saggi contenuti nelle Lettere-circolari dell'AFC¹⁸.

Nei casi di *prestito simulato*, gli interessi passivi eventualmente pagati dall'azionista, sono pertanto considerati alla stessa stregua di *apporti dissimulati di capitale* nella società nella quale egli detiene i diritti di partecipazione (società mutuante).

In considerazione inoltre della *riqualifica fiscale* dell'intero importo del prestito al momento della concessione, che non viene riconosciuto fiscalmente come tale, ma bensì *considerato una forma di distribuzione dissimulata di utile* (reddito della sostanza mobiliare), ai fini delle imposte cantonali e comunali, nella definizione della sostanza netta imponibile, lo stesso *non* potrà inoltre essere fatto valere come debito deducibile ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LT-TI.

2.2.3. In caso di vero prestito, ma con interessi insufficienti

In presenza di un *vero prestito*, concesso a condizioni di mercato dalla società di capitali (mutuante) al proprio azionista o persona vicina (mutuatario), l'analisi fiscale si limita esclusivamente alla conformità, per rapporto alle regole di libero mercato, degli interessi conteggiati.

Si è in presenza di un *vero prestito*, in modo particolare nel caso in cui il mutuatario (azionista), grazie alla propria situazione finanziaria, risulta essere solvibile e in grado di

¹⁵ Si veda: DTF n. 138 II 57 del 30.01.2012, consid. 5.2.1. e 5.2.2.; ASA 64 [1995/96], p. 646, cifra n. 5.

¹⁶ Si veda: ASA 53 [1984/85], p. 54; decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello (CDT), incarto n. 80.2013.186/187, del 11.12.2013, consid. 2.3. e 2.4.

¹⁷ Si veda a questo proposito: Silvia Hunziker / Jsabelle Mayer-Knobel, in: *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer*, 3. Auflage, Zweifel / Beusch [a cura di], Basel 2017, cm n. 12a ad art. 33 LIFD; Yves Noël, in: *Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct*, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 12 ad art. 33 LIFD; Peter Locher, in: *Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil*, Therwil/Basel 2001, cm n. 11 ad art. 33 LIFD.

¹⁸ Si veda: Yves Noël, in: *Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct*, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 12 ad art. 33 LIFD; Peter Locher, in: *Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil*, Therwil/Basel 2001, cm n. 11 ad art. 33 LIFD.

pagare il servizio sul debito (interessi e ammortamenti) e quando esistono inoltre indizi concreti, già al momento dell'erogazione del prestito, circa l'intenzione del debitore di rimborsare lo stesso alla scadenza.

Come anticipato alla cifra n. 2.1.3., in questi casi l'analisi fiscale si limita alla conformità degli interessi conteggiati. Qualora dovesse pertanto sussistere una *manifesta sproporzione* tra gli interessi dovuti, secondo le regole del libero mercato (principio del "*dealing at arm's length*"), e gli interessi effettivamente conteggiati, la differenza rappresenterebbe una *distribuzione anticipata di utile* a favore dell'azionista.

Il rapporto di debito / credito esistente tra la società e il proprio azionista rimane pertanto effettivo.

Come è già stato sottolineato alla precedente cifra n. 2.2.2., la limitazione alla deducibilità fiscale degli interessi passivi di cui agli artt. 33 cpv. 1 lett. a) LIFD e 32 cpv. 1 lett. a) LT-TI, esplica i propri effetti esclusivamente in relazione alle situazioni in cui viene giustificata l'esistenza di un *prestito simulato*, ma *non* nei casi in cui si è in presenza di un *prestito vero e proprio*, concesso secondo criteri di mercato e quando l'aspetto inusuale del prestito è riconducibile esclusivamente a condizioni d'interesse molto vantaggiose¹⁹.

Tenuto conto di quanto esposto alla cifra n. 2.2.1. in merito alla determinazione del reddito della sostanza mobiliare e agli importi indicati alla cifra n. 1, un prestito concesso a condizioni di mercato, benché con interessi insufficienti, o inesistenti, comporta una distribuzione dissimulata di utile dalla società (mutuante) al beneficiario del prestito (mutuatario), ma unicamente per la differenza tra il tasso d'interesse di mercato (CHF 60'375) e quello effettivamente conteggiato (CHF 28'000). Nell'esempio di cui sopra, la prestazione imponibile come reddito della sostanza mobiliare, nella partita fiscale dell'azionista, assomma pertanto a complessivi CHF 32'375. Tenuto conto del fatto che l'azionista in oggetto, il Signor X, detiene il 70% dei diritti di partecipazione della società Z SA (mutuante) nella propria sostanza privata, egli può beneficiare dell'imposizione parziale di cui agli artt. 20 cpv. 1bis LIFD (in vigore dal 01.01.2009) e 19 cpv. 1bis LT-TI (in vigore dal 01.01.2010).

La prestazione valutabile in denaro a favore del Signor X, in relazione agli interessi di favore conteggiati dalla sua società Z SA, è pertanto imposta nella misura di CHF 19'425 (pari al 60% di CHF 32'375).

Trattandosi tuttavia di una prestazione valutabile in denaro rappresentata da un conteggio insufficiente di interessi, debitamente corretti e addebitati a carico dell'azionista beneficiario, ripristinando così un conteggio degli stessi a valori di mercato, l'azionista può far valere, a titolo di deduzione dai propri redditi, il maggior onere per interessi passivi conteggiatogli in seguito alle correzioni fiscali presso la Z SA (distribuzione dissimulata di utile).

¹⁹ A questo proposito, si veda: Yves Noël, in: Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Yersin / Noël [a cura di], Basilea 2008, cm n. 12 ad art. 33 LIFD; Peter Locher, in: Kommentar zum DBG, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, Therwil/Basel 2001, cm n. 11 ad art. 33 LIFD; Silvia Hunziker / Jsabelle Mayer-Knobel, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Zweifel / Beusch [a cura di], Basilea 2017, 3. Auflage, cm n. 6 ad art. 33 LIFD.

Ai sensi degli artt. 33 cpv. 1 lett. a) *prima frase* LIFD e 32 cpv. 1 lett. a) *prima frase* LT-TI, sono dedotti dai proventi *gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli [...] e di ulteriori 50'000 franchi*. A questo proposito, si sottolinea infatti come l'analisi grammaticale del testo della base legale in oggetto, non preveda *“il pagamento”* degli interessi passivi, ma bensì venga indicato espressamente il termine *“maturati”*.

Nel caso di specie, il Signor X ha pertanto diritto di far valere, nel medesimo periodo fiscale nel quale è stata imposta la distribuzione anticipata di utile per interessi insufficienti, la deduzione del relativo onere (o maggior onere), che ammonta a CHF 32'375²⁰.

Questa possibilità, di dedurre gli interessi passivi *maturati* in seguito alla distribuzione dissimulata di utile, nata da una pretesa giuridica della società, non è nuova ed esisteva già anche *prima* dell'entrata in vigore delle disposizioni di *“sgravio”* sui redditi da partecipazioni qualificate della sostanza privata, di cui agli artt. 20 cpv. 1bis LIFD (in vigore dal 01.01.2009) e 19 cpv. 1bis LT-TI (in vigore dal 01.01.2010)²¹.

In sintesi, abbiamo pertanto la seguente situazione:

Oggetto fiscale	Base legale	Importo CHF		Tassato CHF
Reddito da sostanza mobiliare (vantaggio valutabile in denaro)	Artt. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD + 19 cpv. 1 lett. c) LT-TI	32'375		
Imposizione ridotta per redditi da partecipazioni del 10% <i>almeno</i>	Artt. 20 cpv. 1bis LIFD + 19 cpv. 1bis LT-TI	32'375	60%	19'425
Deduzione interessi passivi	Artt. 33 cpv. 1 lett. a) LIFD + 32 cpv. 1 lett. a) LT-TI		-100%	-32'375

A questo proposito, si rimanda anche alle soluzioni proposte nel *“Corso di formazione II B”*, Modulo n. 9 *“Taxation des personnes morales”*, Soluzione esercizio n. 12, *“Renonciation au bénéfice: octroi d'un prêt”*, al capitolo *“Distributions de bénéfices à la charge d'un compte de produits”*, della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), Associazione delle autorità fiscali svizzere.

²⁰ A questo proposito, si veda: Norberto Bernardoni / Pietro Bortolotto, in: La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, cifra n. 7.2.2., p. 434.

²¹ Si veda a questo proposito: André Rouiller, in: ASA 55, p. 3-13, Geldwerte Leistungen in Form von Aktionärsdarlehen (Überarbeitete Fassung eines Rederates am Kammerseminar vom 12. November 1985 in Bern unter dem Titel *“Revisionhandbuch und Steuern”*); Danielle Yersin, in: ASA 47 [1978/79], p. 578 ss., De quelques problèmes relatifs à la déduction des intérêts passifs et à la réalité de certaines dettes, in modo particolare la cifra n. 3, p. 583 e la cifra n. 2.2., p. 591; Erwin Schärer, in: ASA 43 [1974/75], p. 273, Von Kapitaleinlagen und Gewinnausschüttungen und deren steuerlichen Behandlung bei der Aktiengesellschaft und beim Aktionär, in modo particolare la cifra n. 3, p. 304.

3. Sintesi e conclusioni

Considerato quanto precede, riassumiamo sinteticamente le conseguenze fiscali nelle diverse casistiche:

- Conseguenze fiscali per la persona giuridica (in casu la società Z SA)
 - In presenza di un prestito simulato totale o parziale (cifra n. 2.1.2.)
 - Correzione nel bilancio fiscale, tramite *riserva tassata negativa*, della posizione di prestito allibrata negli attivi del bilancio commerciale della società mutuante;
 - Una parte o l'intero prestito viene qualificato, dal profilo fiscale, come una *distribuzione dissimulata di utile* a carico del capitale proprio della società;
 - Qualsiasi ammortamento e/o correzione di valore sul prestito, contabilizzati a debito del conto economico della società, non sono fiscalmente riconosciuti;
 - In caso di conteggio d'interessi attivi, quelli sulla parte simulata dovranno essere oggetto di una *correzione corrispondente*, e considerati come *ricavi senza incidenza sul risultato fiscale*, derivanti da apporti dei soci, ai sensi degli artt. 60 lett. a LIFD e 69 lett. a LT-TI.
 - Prestito vero, ma con interessi insufficienti (cifra n. 2.1.3.)
 - In presenza di un *vero prestito*, l'analisi fiscale è limitata alla conformità, per rapporto alle regole di libero mercato, degli interessi conteggiati;
 - In caso di *manifesta sproporzione* tra gli interessi dovuti secondo le regole di libero mercato ("*dealing at arm's length*")²² e gli interessi conteggiati, la differenza rappresenta una distribuzione anticipata di utile che comporta, presso la società mutuante, una correzione dell'utile dichiarato, ai sensi degli artt. 58 cpv. 1 lett. b) LIFD e 67 cpv. 1 lett. b) LT-TI;
 - In presenza di una *rinuncia definitiva*, da parte della società, al rimborso del prestito, l'eventuale ammortamento o storno dello stesso rappresentano *l'ultimo momento* in cui la correzione di valore dovrà essere fiscalmente analizzata dal profilo della giustificazione economica e pertanto della deducibilità fiscale del costo dell'ammortamento.

²² Si vedano i saggi d'interesse riportati nelle lettere-circolari dell'AFC in materia di "*Tassi d'interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri o in valute estere*".

- Conseguenze fiscali per la persona fisica dell'azionista (in casu il Signor X)
 - In presenza di un prestito simulato totale o parziale (cifra n. 2.2.2.)
 - Una parte o l'intero importo del prestito viene qualificato, nel periodo fiscale dell'erogazione, come una prestazione valutabile in denaro a favore dell'azionista, da imporre in qualità di *reddito della sostanza mobiliare* ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. c) LIFD e 19 cpv. 1 lett. c) LT-TI;
 - In presenza di una partecipazione al capitale della società mutuante Z SA, di almeno il 10 per cento, l'imposizione della prestazione è del *60 per cento* (artt. 20 cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT-TI) per azioni della sostanza privata, oppure del *50 per cento* (artt. 18b LIFD e 17b LT-TI) per azioni della sostanza commerciale²³;
 - Eventuali interessi passivi conteggiati da parte della società di capitali mutuante, *non* sono fiscalmente deducibili (artt. 33 cpv. 1 lett. a LIFD e 32 cpv. 1 lett. a LT-TI);
 - Ai fini delle imposte cantonali e comunali, nella definizione della sostanza netta imponibile, il *prestito simulato* non potrà inoltre essere fatto valere come debito fiscalmente deducibile ai sensi dell'art. 47 cpv. 1 LT-TI.
 - Prestito vero, ma con interessi insufficienti (cifra n. 2.2.3.)
 - In presenza di un *vero prestito*, l'analisi fiscale è limitata alla conformità, per rapporto alle regole di libero mercato, degli interessi conteggiati;
 - In caso di *manifesta sproporzione* tra gli interessi dovuti secondo le regole di libero mercato ("*dealing at arm's length*")²⁴ e gli interessi conteggiati, la differenza rappresenta una *distribuzione anticipata di utile* che comporta, presso l'azionista mutuatario, l'imposizione di un reddito della sostanza mobiliare ai sensi degli artt. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT-TI;
 - In presenza di una partecipazione al capitale della società mutuante, di almeno il 10 per cento, l'imposizione della prestazione è del *60 per cento* (artt. 20 cpv. 1bis LIFD e 19 cpv. 1bis LT-TI) per azioni appartenenti alla sostanza privata, oppure del *50 per cento* (artt. 18b LIFD e 17b LT-TI) per azioni della sostanza commerciale²⁵;

²³ A livello d'imposte cantonali e comunali, visto il messaggio n. 7417 del 15.09.2017 del Consiglio di Stato e il relativo rapporto parziale n. 7417 Rparz. del 02.11.2017 della Commissione speciale tributaria del Gran Consiglio, sono stati modificati gli artt. 17b cpv. 1 LT-TI e 19 cpv. 1bis LT-TI, che aumentano l'imposizione dei redditi da partecipazioni qualificate al 70%, siano essi derivanti da partecipazioni della sostanza privata o commerciale. L'entrata in vigore è stabilita all'01.01.2018, oppure contemporaneamente all'entrata in vigore delle altre modifiche della Legge tributaria del 21.06.1994, così come proposte nel messaggio n. 7417, se fissata ad una data posteriore.

²⁴ Si vedano i saggi d'interesse riportati nelle lettere-circolari dell'AFC in materia di "*Tassi d'interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri o in valute estere*".

²⁵ Si vedano i commenti alla nota marginale n. 23

- Ai sensi degli artt. 33 cpv. 1 lett. a) *prima frase* LIFD e 32 cpv. 1 lett. a) *prima frase* LT-TI, sono dedotti dai proventi gli *interessi maturati* su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili, in virtù degli articoli [...] e di ulteriori 50'000 franchi. L'insufficienza d'interessi, basata su una *pretesa giuridica* della società mutuante, sulla quale poggia la ripresa fiscale per distribuzione anticipata di utile, può dunque essere riconosciuta in deduzione.

4. Prassi e applicabilità

La prassi in oggetto è applicabile con effetto immediato a tutte le fattispecie fiscali ancora aperte.

È riservata una diversa valutazione fiscale, risultante da un'analisi effettuata sulla base dell'insieme delle circostanze del caso concreto, per tutte le casistiche che dovessero presentare delle particolarità manifestamente divergenti dalle fattispecie contenute nel presente documento.

Bellinzona, 31 marzo 2018